



# Politiche per il lavoro e Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

*Dott. Massimo Temussi*

*Verona, 16 maggio 2024*

---

**ABILI  
AL LAVORO 2024**

Organizzato da Regione del Veneto e Veneto Lavoro

Serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso:

- analisi di posti di lavoro;
- forme di sostegno;
- azioni positive;
- soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.

**3**

## **Servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità**

I Servizi per l'inserimento lavorativo provvedono:

- alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità;
- all'avviamento lavorativo;
- alla tenuta delle liste;
- al rilascio delle autorizzazioni degli esoneri;
- alla stipula delle convenzioni;
- all'analisi di posti di lavoro.

- Persone affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali e intellettive, riconosciute invalide civili in misura superiore al 45% e i percettori di assegno ordinario di invalidità;
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti (affette da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (affette da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

La persona con disabilità deve essere:

- in età lavorativa;
- disoccupata;
- aspirante ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

Si iscrive nell'elenco tenuto dai servizi provinciali per il collocamento mirato.

I datori di lavoro pubblici e privati devono assumere nella seguente misura:

15 a 35 dipendenti	1 lavoratore con disabilità
36 a 50 dipendenti	2 lavoratori con disabilità
Oltre 50 dipendenti	7% di lavoratori con disabilità

**7**

## Modalità di assunzione per i datori di lavoro privati

Entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, i datori di lavoro privati devono presentare:

- **richiesta nominativa** di avviamento che può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare una **preselezione** delle persone con disabilità iscritte nell'elenco, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, in base alle qualifiche e secondo le modalità concordate con l'ufficio
- **proposta di convenzione**

Entro il termine di 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, i datori di lavoro pubblici devono:

- presentare richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (c.d. qualifiche basse)
- bandire un concorso per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo (c.d. qualifiche alte)
- presentare una proposta di convenzione



La Legge 68 indica diversi tipi di convenzione:

- Convenzioni ordinarie di programma ( art. 11, comma 1);
- Convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4);
- Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12);
- Convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis);
- Convenzioni quadro (art. 14, d.lgs n. 276/2003).

- **Soggetti tenuti all'invio:** I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68 in presenza di modifiche della situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o la quota di riserva
- **Modalità e termini di invio:** l'invio è telematico e avviene entro il 31 gennaio di ogni anno
- **Contenuto del prospetto:** numero complessivo dei lavoratori dipendenti; numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva; posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori con disabilità

Sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- le imprese private e gli enti pubblici economici per **mancato/ritardato invio del prospetto** (€ 702,43, per mancato invio, maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo);
- i datori di lavoro che **non coprano la quota d'obbligo** (somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis. per ogni giorno di scopertura e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato).

- Linee guida in materia di collocamento mirato;
- Banca dati collocamento mirato;
- Riforma incentivi all'assunzione;
- Modifiche al regime sanzionatorio;
- Generalizzazione della richiesta nominativa per i datori di lavoro privati;
- Assoggettabilità dei datori fascia 15-35 agli obblighi assunzionali, a prescindere da nuove assunzioni.

Principi ispiratori delle Linee guida:

- **Reti integrate** con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'Inail;
- **Accordi territoriali** con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, le cooperative sociali, le associazioni delle persone con disabilità, organizzazioni del terzo settore;
- **Valutazione bio-psico-sociale** della disabilità;
- **Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro** e gli **accomodamenti ragionevoli**;
- **Responsabile dell'inserimento lavorativo**;
- **Buone pratiche** di inclusione lavorativa.

- favorire la **presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, su tutto il territorio nazionale**, secondo i principi delle pari opportunità e della non discriminazione, a beneficio dei cittadini con disabilità e delle imprese interessate dalla norma del collocamento mirato
- sostenere la **standardizzazione dei processi di attuazione delle norme** su tutto il territorio nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree del Paese
- orientare le azioni del sistema nella **prospettiva di un miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni**, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali



## 15 Principali criteri e proposte introdotti con le Linee Guida

- Percorso di **collaborazione e di condivisione interistituzionale**;
- Offerta di un **quadro di riferimento unitario** rispetto a principi, interventi e metodologie di attuazione;
- **Sostegno alle azioni di capacità amministrativa**;
- Promozione e consolidamento della **gestione sistematica dei dati amministrativi** riferiti al Collocamento mirato;
- **Piattaforma** informatica accessibile e dinamica per la **raccolta sistematica delle buone pratiche** di inclusione lavorativa;
- **Monitoraggio annuale** dell'attuazione delle Linee guida.



## 16

# Principali criteri e proposte introdotti con le Linee Guida

- Proposta di **adozione del mainstreaming della disabilità** per un sistema di analisi e valutazione delle politiche promosse dalle amministrazioni regionali;
- Proposta di **valutazione ex ante di genere** dell'impatto delle misure adottate;
- **Ricognizione sugli iscritti** per verificare le cause delle permanenze nelle liste;
- Promozione di **campagne di comunicazione e valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese**;
- **Meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici**;
- Sull'adozione di modelli di intervento in linea con i principi richiamati dall'art. 1 del d.lgs. 151/2015.



**17**

## **Piattaforma informatica delle Buone Prassi**

### FINALITA':

Realizzare la raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa per contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all'innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa.

## ATTUAZIONE:

- **Decreto Direttoriale n. 154 dell'11 settembre 2023** di definizione delle modalità di realizzazione e gestione della Piattaforma informatica delle buone prassi nonché le categorie e i criteri di selezione delle esperienze in essa pubblicate
- **Decreto Direttoriale n. 212 del 13 dicembre 2023** di costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Gruppo permanente di valutazione" chiamato a valutare le buone prassi, ai fini della pubblicazione nella precitata piattaforma informatica



# 19 Decreto Direttoriale n.154 dell'11 settembre 2023

## PRESENTAZIONE:

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge da enti pubblici e privati, datori di lavoro, organizzazioni del terzo settore, associazione delle persone con disabilità, organizzazioni sindacali, uffici regionali del collocamento mirato



## 20 Decreto Direttoriale n.154 dell'11 settembre 2023

### PRESUPPOSTI DI CONGRUITA':

- efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi;
- soluzioni dei problemi identificati;
- sostenibilità e replicabilità dell'esperienza;
- significatività e innovatività della stessa.



## **21** Decreto Direttoriale n.154 dell'11 settembre 2023

### **CRITERI DI SELEZIONE:**

pertinenza e coerenza, efficacia, impatto, efficienza, sostenibilità, innovazione e replicabilità

### **VALUTAZIONE:**

E' effettuata da un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro a cadenza quadrimestrale.

### **PUBBLICAZIONE:**

Le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida sul collocamento mirato, a seguito della valutazione effettuate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, sono oggetto di pubblicazione all'interno di una sezione appositamente istituita, all'interno del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

- **Funzionamento del Fondo ante riforma del 2015 (ex art. 10 del D.Lgs 151 del 2015):**

riparto annuale dello Stato alle Regioni e successiva erogazione dalle Regioni ai datori di lavoro, sulla base delle assunzioni effettuate l'anno precedente.

- **Attuale funzionamento del Fondo:**

l'incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS.

- **Domanda** trasmessa attraverso procedura telematica all'INPS
- **Natura** di conguaglio nelle denunce contributive mensili
- **Applicazione** alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro a decorrere dal 01.01.2016
- **Finalità:** garantire al datore di lavoro di beneficiare in maniera automatica ed immediata dell'incentivo previsto dalla legge

Le fonti di alimentazione del Fondo sono:

- lo **stanziamento statale** riconosciuto in legge di Bilancio,
- il versamento dei **contributi** da parte di datori di lavoro che autocertificano l'**esonero** dall'obbligo di assunzione relativamente ai lavoratori addetti a lavorazioni a rischio elevato (per i quali si paga un tasso di premio assicurativo INAIL superiore al 60 per mille);
- nonché gli **atti di liberalità** da parte dei privati.



Attribuzione delle risorse del Fondo ad INPS:

- tramite un apposito **decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aggiornato annualmente

## Datori di lavoro che possono accedere all'incentivo

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a:

- tutti i **datori di lavoro privati**, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore
- **enti pubblici economici (EPE)**, tenuto conto che, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

L'incentivo va dal **35%** al **70%** della retribuzione, dura **3 anni** (5 anni in caso di presenza di disabilità psichiche e intellettive) ed è riconosciuto per l'assunzione:

- **a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%** o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 3 anni);
- **a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%** o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria (incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda per 3 anni);
- **a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%** (incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 5 anni).

Lavoratore con Disabilità			
	Modalità	Periodo	Misura
- Con riduzione della capacità lavorativa <b>superiore al 79%</b> - o minorazioni ascritte <b>dalla 1a alla 3a categoria</b> di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni	Assunzioni a <b>tempo indeterminato</b>	36 mesi	70% Retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
- con riduzione della capacità lavorativa <b>compresa tra il 67% e il 79%</b> - o minorazioni ascritte <b>dalla 4a alla 6a categoria</b> di cui alle tabelle citate.		36 mesi	35% Retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
<b>intellettiva e psichica</b> con riduzione della capacità lavorativa <b>superiore al 45%</b>	Assunzioni a <b>tempo indeterminato</b>	60 mesi	70% Retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
	Assunzioni a <b>tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi</b>	<b>Per tutta la durata del contratto</b>	

L' art. 10 del D. Lgs 151 del 2015 ha introdotto la possibilità di finanziare a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro:

- **sperimentazioni di inclusione lavorativa** delle persone con disabilità

Limite finanziabile:

- **nei limiti del 5 per cento** delle risorse complessive

Attribuzione risorse:

- per il **tramite delle regioni** sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



30

## Individuazione delle risorse da destinare alle sperimentazioni

La individuazione delle risorse da destinare alle sperimentazioni di inclusione lavorativa avviene:

- **tramite lo stesso decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui è definito annualmente l'ammontare delle risorse del Fondo che vengono trasferite all'INPS



31

## DI 17 novembre 2023 di attribuzione delle risorse gravanti sul Fondo

L'ultimo **Decreto interministeriale** di attribuzione risorse, del 17 novembre 2023 prevede, per la prima volta dal 2016, la destinazione di una quota delle medesime alle **sperimentazioni** di inclusione lavorativa.

- nella misura del **3% delle risorse complessive statali**, in via prudenziale, attesa l'esigua capienza del Fondo, corrispondenti ad € 2.106.772, a fronte di complessivi € 75.556.621 destinati ad INPS
- per finanziare in particolare **attività di formazione e riqualificazione professionale** nelle competenze digitali

E' stato attivato un Tavolo tecnico con il Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità per definire le Linee guida per la ripartizione alle Regioni di tali risorse.



## **32** Incentivi ex D.L. n. 48/2023 convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85

### **INCENTIVI EX ART. 10, comma 5:**

Contributi ad enti del terzo settore che abbiano svolto attività di intermediazione per ogni persona con disabilità beneficiario dell'assegno di inclusione assunta a seguito dell'attività di mediazione

### **INCENTIVI EX ART. 28:**

- Fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/99, contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
- È in corso di finalizzazione il decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo,





# Grazie per l'attenzione

[DGPoliticheAttiveLavoro@lavoro.gov.it](mailto:DGPoliticheAttiveLavoro@lavoro.gov.it)  
[DGPoliticheAttiveLavoro@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGPoliticheAttiveLavoro@pec.lavoro.gov.it)  
**06.46831**

---

**ABILI  
AL LAVORO 2024**

Organizzato da Regione del Veneto e Veneto Lavoro